

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (adeguamenti formali nel diritto cantonale - doppia istanza)

del 18 febbraio 2014

La legge sul Tribunale federale impone ai Cantoni nel campo civile (art. 75 cpv. 2 LTF) e penale (art. 80 cpv. 2 LTF) due istanze cantonali di giudizio: l'ultima deve decidere *su ricorso*. Sono eccettuati i casi in cui lo stesso diritto federale prevede un'istanza unica cantonale. Negli anni l'Alta Corte ha precisato la portata di tale principio, annullando decisioni di svariate autorità cantonali per mancato ossequio di tale disposizione.

Di rilievo al riguardo ad esempio l'ambito dell'exequatur di sentenze penali estere. La sovranità nazionale di ogni Stato è esclusiva: Stati esteri in linea di principio non possono svolgere atti d'imperio. Proprio per quel motivo quando dovesse essere necessario eseguire una sentenza estera in Svizzera (si pensi per la confisca di un conto, oppure per l'esecuzione in Svizzera di una pena comminata all'estero, ecc.) è necessario procedere in Svizzera a una procedura di riconoscimento della sentenza estera (cosiddetto exequatur). Il Tribunale federale nelle scorse settimane ha stabilito in un caso di Basilea-Città, che prevedeva una procedura in istanza unica analoga a quella ticinese (art. 62 cpv. 5 LOG), come fossero necessari invece due gradi di giudizio (sentenza TF 1B_467/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.3). Il diritto cantonale va quindi adeguato, prevedendo in primo grado il GPC, trattandosi di procedura indipendente di esecuzione, e la CARP in seconda istanza. Se la sentenza estera da riconoscere applica pene o misure che nel Cantone prevedono il concorso di giurati, dev'essere data la possibilità agli interessati di esigerne la partecipazione in ultimo grado cantonale. Vi possono infatti essere sentenze estere emanate in maniera discutibile che necessitano della componente popolare per un giudizio veramente completo e ponderato. I motivi di esclusione infatti, pur essendo restrittivi, permettono un certo apprezzamento.

Analogo discorso va fatto per le competenze della CRP in materia di accesso agli atti (art. 62 cpv. 4 LOG), poiché non emanate su ricorso. Del resto dal profilo dell'efficienza è poco ragionevole attribuire il giudizio di simili domande sistematicamente a una Corte di tre giudici di appello, quando potrebbero essere evase solo con una decisione di un magistrato unico, il più delle volte un PP (si noti che nel 2012 queste procedure rappresentavano il 18.96% delle 496 decisioni liquidate, ossia 94; Rendiconto del Tribunale di appello 2012). Questo adattamento comporterebbe un importante sgravio per la CRP. Conviene quindi conferire competenza alle singole autorità interessate. Se queste ultime non sono di rango superiore (come CRP e CARP) sarà poi possibile investire la CRP, ma in sede di reclamo. È opportuno completare anche la legge di applicazione al CPC e la nuova LPAm che oggi non prevedono alcuna norma al riguardo.

Attualmente il presidente del Tribunale di appello funge anche da autorità centrale in materia di assistenza giudiziaria internazionale civile: egli decide in (unica ed) ultima istanza, ma non su ricorso, non soddisfacendo quindi le esigenze della LTF. Conviene codificare la pratica, incaricando la Cancelleria del Tribunale di appello (analogamente agli altri Cantoni) di tale mansione, contro cui sarà se del caso dato reclamo alla Camera competente (il presidente del Tribunale di appello non esercitando di regola competenze giurisdizionali). Analoga sorte per le ricusazioni contro i membri delle ARP, oggi attribuite in istanza unica alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Tale approccio non è conforme (cfr. sentenza TF 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 consid. 1.3). Vista l'analogia della normativa conviene che la prossimità fra le ARP sia codificata nel regolamento.

Quanto alla LPAm, di recente adozione, emerge come vi siano ancora due competenze desuete del Plenum del Tribunale di appello (ora di 26 giudici, di cui tre dislocati a Locarno; sic!), riguardanti i conflitti di competenza fra giurisdizioni (art. 7 cpv. 4 LPAm) e l'ipotesi in cui la maggioranza dei giudici del TRAM sia ricsata (art. 53 cpv. 2 LPAm), quest'ultima particolarità applicabile solo al TRAM e non ad altre Camere del Tribunale di appello. Un simile regime derogatorio non si giustifica: in futuro le ricsazioni vanno giudicate semmai da una composizione ad hoc di tre giudici, ma non estesa a 26 giudici. Tenuto conto della particolare tematica relativa ai conflitti di competenza, sono più che sufficienti cinque giudici (il Tribunale federale attualmente per esempio non conosce composizioni superiori a cinque giudici).

Nell'esame della presente iniziativa parlamentare, visto l'importante numero di leggi cantonali, si invita comunque il Consiglio di Stato e/o la Commissione a verificare attentamente le singole leggi rispetto ai principi della doppia istanza e alla necessità di un tribunale superiore cantonale (cfr. art. 86 cpv. 2 LTF). Con questo si vuole anche evitare in futuro, per quanto possibile, spiacevoli rinvii da parte di tutte le Corti del Tribunale federale per carenze formali nel diritto ticinese (cfr. per esempio sentenze 8D_10/2013 del 17 gennaio 2014; citata 5A_680/2012; 6B_6/2012 del 31 maggio 2012; 2C_379/2012 dell'11 maggio 2012 e 1B_97/2012 del 30 marzo 2012).

Andrea Giudici

Allegato:

- Disegno di Legge sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Disegno di

Legge sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 febbraio 2014 di Andrea Giudici;
- visto il messaggio ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto della Commissione ...,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 4 e 5

Abrogati.

II.

La legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 4

⁴Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello. Esso decide nella composizione di cinque giudici.

Art. 53 cpv. 2

²Se è ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di ricusa di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

Art. 64a

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti relativi alla procedura decisionale vengono conservati presso l'autorità competente, gli atti di una procedura di ricorso presso l'autorità di ricorso competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottata da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

⁵Sono riservate le disposizioni della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

III.

La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 10a cpv. 1 e cpv. 3 (nuovo)

¹La Cancelleria del Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

³Le operazioni della Cancelleria del Tribunale di appello, dei Pretori e dei Giudici di pace in materia di assistenza giudiziaria internazionale sono impugnabili mediante reclamo entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

Art. 13a (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l'autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴Decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

IV.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 3 e 4

³Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide l'autorità regionale di protezione viciniora. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.

V.

La Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. m) (nuova)

- m) a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero.

Art. 12 cpv. 1 lett. a) e cpv. 3

- a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 lettere a), b), l) e m);

³Nei casi previsti dall'articolo 10 lettera m) con il ricorso o entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso alle parti può essere richiesta la partecipazione degli assessori-giurati se non sono soddisfatte le condizioni di esclusione previste dall'art. 61 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

Art. 14b (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti della procedura penale vengono conservati presso il Procuratore pubblico, quelli giudiziari presso il tribunale e quelli d'esecuzione presso l'autorità competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

VI.

¹La presente modifica di legge si applica anche alle procedure pendenti.

²Gli incarti pendenti sono trasmessi d'ufficio all'autorità competente secondo la presente modifica di legge.

VII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.